NORME IN MATERIA DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO, DI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA E DI PRESTITI EMESSI DALLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 5

Il Ministero dei lavori pubblici provvede a quanto previsto dall'articolo 2, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 1977, n. 933. All'aggiornamento economico dei progetti si provvede, senza necessita' di alcun altro parere, secondo le variazioni dei costi rilevate dagli organi competenti in applicazione delle norme vigenti per i lavori in corso in materia di revisione dei prezzi contrattuali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e quelle del decreto ministeriale 16 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 1986. La lettera a) del comma 7 dell'articolo 13-noviesdecies aggiunto al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, dalla legge di conversione 24 luglio 1984, n. 363 deve intendersi nel senso che i decreti di affidamento debbono essere emessi in conformita' delle proposte contrattuali originarie esaminate e del regime revisionale vigente all'epoca delle stesse e debbono riguardare l'intera previsione progettuale comunque esaminata, anche nel caso in cui l'esecuzione dei lavori venga concessa nei limiti dei fondi disponibili. Per le opere pubbliche realizzate o da realizzare i concessionari sono esentati dalla presentazione delle garanzie previste a qualsiasi titolo dalle disposizioni vigenti purche' offrano un miglioramento fisso dell'uno per cento sull'ammontare dell'importo da garantire. All'onere di lire 210 miliardi derivante dalla applicazione del comma 1, in ragione di lire 90 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 27 maggio 1987, non più in vigore dal 26 luglio 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato
Estremi	Decreto-legge 25 maggio 1987, n. 206
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-locazione-di-immobili-ad-uso-non-abitativo-di/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it